



COMUNE DI ALBEROBELLO

Provincia di Bari



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE/COPIA

Nr. 54
del 30.06.03

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilatre Addì 30 del mese di Giugno Alle ore 17,30 Nella sala delle adunanze, convocato previo recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri a norma del titolo III del decreto legislativo 18.8.2000 n.267, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei signori:

Bruno DE LUCA	P	Maria Carmela DIDDIO	P
Vito MATARRESE	P	Angelo PANARESE	P
Gianpiero DE SANTIS	P	Cosmo Damiano PERRINI	P
Alberto Stefano LIPPOLIS	P	Michele LOMBARDI	P
Angelo Michele GRECO	P	Francesco TAURO	P
Vito CARPARELLI	P	Giuseppe RICCI	A
Gianvito RICCI	P	Cosmo DE LUCA	P
Domenico Vito BRUNO	A	Ferdinando V. A. SORBILLI	P
Vittorio INDIVERI	P	Cosimo Giuseppe CASULLI	A
Domenico PUGLIESE	P	Cosmo Damiano ROMANO	A
		Vitantonio IGNISCI	P

Sono presenti n. 17 Consiglieri

Assume la presidenza il signor Prof. Domenico PUGLIESE.

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Mario PIEPOLI.

Il Presidente, constatata la validità della seduta in prima convocazione, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

RELAZIONA L'Assessore G. MATARRESE: il Comune di Alberobello con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31.03.1998 n° 114 e della Legge Regionale 24.07.2001, n° 18, perseguendo le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita,
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso la pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il centro storico e l'area commerciale primaria, promuovendo anche con successivi atti e provvedimenti, le attività in questo compatibili, quali fiere, fiere promozionali. Mostre mercato ed altre manifestazioni che coinvolgono gli operatori commerciali su aree pubbliche;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

Il piano avrà validità di quattro anni a far data dall'entrata in vigore e potrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, così come disposto nell'art.13, comma 1 della legge regionale.

Fa presente che sul presente schema di piano è stato chiesto il parere dei rappresentanti di categoria e dei consumatori.

Il piano composto da n° 78 articoli e da n° 15 allegati si porta all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Consigliere SORBILLI ritiene che sarebbe stato opportuno chiedere parere anche alle autorità sanitaria e tecniche.

CONCLUSI gli interventi, è disposta votazione palese con il seguente risultato:

Presenti 17

Favorevoli 14 – Astenuti 3 (TAURO – IGNISCI – DE LUCA)

IL Consigli Comunale

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio attività Produttive di questo Comune, che si compone di n° 78 articoli e n° 15 allegati, catalogati dalla lettera a) alla lettera q9;

Visto il D. Lgs. 114/1998 nonché la L.R. n° 18/2001;

Visti i pareri espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione, cos' come innanzi espressa,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento comunale di disciplina del Commercio su aree pubbliche, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto da n° 78 articoli e da n° 15 allegati, catalogati dalla lettera a) alla lettera q).

INDICE GENERALE

TITOLO I – NORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE.

Art.1 – Ambito di applicazione e finalità	pag. 4
Art.2 – Definizioni	pag. 4
Art.3 – Forme di Vendita	pag. 5
Art.4 – Obblighi dell'Operatore Commerciale	pag. 6
Art.5 – Autorizzazione all'esercizio del Commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo "A"	pag. 6
Art.6 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"	pag. 7
Art.7 – Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche in Forma itinerante o di tipo "B"	pag. 8
Art.8 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "B"	pag. 8
Art.9 – Reintestazione dell'autorizzazione o subingresso	pag. 8
Art.10 – Cambio di residenza	pag. 9
Art.11 – Posteggi fuori mercato	pag. 9
Art.12 – Riassegnazione posteggi	pag.10
Art.13 – Spostamento di posteggio per miglioria	pag.10
Art.14 – Assegnazione temporanea di posteggi	pag.11
Art.15 – Divieto di scambio dei posteggi	pag.11
Art.16 – Ampliamento del posteggio	pag.11
Art.17 – Modifiche dimensionali dei posteggi	pag.12
Art.18 – Registrazione e computo delle presenze	pag.12
Art.19 – Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio	pag.12
Art.20 – I mercati e le fiere	pag.13
Art.21 – Fiere promozionali	pag.13
Art.22 – Concessione del posteggio e tassa relativa alla occupazione di suolo pubblico	pag.14
Art.23 – Produttori agricoli	pag.14
Art.24 – Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere	pag.15
Art.25 – Sanzioni	pag.15
Art.26 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione	pag.16

TITOLO II – REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

Art.27 – Definizione di mercato	pag.17
Art.28 – Assegnazione dei box e posteggi	pag.17
Art.29 – Gestione del mercato	pag.18
Art.30 – Obblighi del concessionario dei box	pag.18
Art.31 – Oneri finanziari a carico del concessionario di box e posteggi	pag.19
Art.32 – Produttori agricoli singoli ed associati	pag.19
Art.33 – Orari	pag.19
Art.34 – Responsabilità	pag.19
Art.35 – Disciplina di accesso al mercato coperto	pag.20
Art.36 – Organizzazione, Direzione Tecnica e disciplina del mercato coperto	pag.20
Art.37 – Custodia e vigilanza notturna del mercato coperto	pag.20
Art.38 – Decadenza e revoca della concessione del posteggio	pag.20
Art.39 – Obblighi del concessionario nel caso di decadenza o revoca	pag.21
Art.40 – Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag.21
Art.41 – Registrazione delle presenze	pag.21
Art.42 – Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse	pag.21

Art.43 – Disposizioni finali pag.21

TITOLO III – REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art.44 – Localizzazione e configurazione	pag.21
Art.45 – Norme in materia di funzionamento del mercato	pag.22
Art.46 – Circolazione e sosta degli automezzi	pag.23
Art.47 – Orario del Mercato	pag.23
Art.48 – Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitarie	pag.23
Art.49 – Tenuta e consultazione del ruolino di mercato	pag.23
Art.50 – Registrazione delle presenze	pag.24
Art.51 – Assegnazione dei posteggi	pag.24
Art.52 – Assegnazione temporanea di posteggi	pag.24
Art.53 – Miglioria e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamento	pag.24
Art.54 – Concessione del posteggio e canone relativo alla occupazione di suolo pubblico	pag.25
Art.55 – Revoca della concessione del posteggio	pag.25
Art.56 – Revoca del posteggio per motivo di pubblico interesse	pag.25
Art.57 – Modalità di vendita	pag.25
Art.58 – Subingresso	pag.25

TITOLO IV – REGOLAMENTO DELLE FIERE

Art.59 – Localizzazione e configurazione	pag.26
Art.60 – Orario delle fiere	pag.26
Art.61 – Istituzione fiere straordinarie	pag.26
Art.62 – Sistemazione delle attrezzature di vendita	pag.27
Art.63 – Circolazione e sosta degli automezzi	pag.27
Art.64 – Registrazione delle presenze	pag.27
Art.65 – Assegnazione dei posteggi	pag.27
Art.66 – Assegnazione temporanea di posteggio	pag.28
Art.67 – Concessione del posteggio e canone relativo alla concessione di suolo pubblico	pag.28
Art.68 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag.28
Art.69 – Modalità di vendita	pag.28

TITOLO V – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.70 – Zone vietate al commercio itinerante	pag.29
Art.71 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	pag.29
Art.72 – Vendita a domicilio	pag.29

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art.73 – Aree private	pag.29
Art.74 – Gestione dei servizi	pag.30
Art.75 – Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari	pag.30
Art.76 – Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	pag.30
Art.77 – Norma transitoria	pag.30
Art.78 – Norma finale	pag.30

ALLEGATI

Allegato "A " – Bando comunale per la concessione di eventuali box del mercato coperto vacanti;

Allegato "B" – Modello istanza per la concessione dei box del mercato coperto;

Allegato "C" - Schema di convenzione per la concessione dei box del mercato coperto;

Allegato "D" – Bando comunale per l'assegnazione posteggi in concessione nei mercati;

Allegato "E" – Schema di domanda di concessione posteggi e di relativa autorizzazione nei mercati;

Allegato "F" – Copia modello di concessione autorizzazione mercati;

Allegato "G" – Bando comunale per l'assegnazione posteggi nelle fiere;

Allegato "H" – Schema di domanda di concessione posteggi nelle fiere;

Allegato "I" – Copia modello di concessione autorizzazione fiere;

Allegato "L" – Schema di domanda per il rilascio autorizzazione commercio itinerante;

Allegato "M" – Copia modello di concessione autorizzazione commercio itinerante;

Allegato "N" – Elenco posteggi del mercato settimanale, con l'indicazione del titolare e dei metraggi utilizzati;

Allegato "O" – Piantine planimetriche del mercato settimanale con la numerazione dei posteggi;

Allegato "P" – Ripartizione merceologica e dimensioni parcheggi fiera del Santo Patrono;

Allegato "Q" – Piantine planimetriche della Fiera del Santo Patrono con la numerazione dei posteggi.

COMUNE DI ALBEROBELLO

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I MORME COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU ARRE PUBBLICHE

ART.1 (AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA')

1. Il Comune di Alberobello con l'adozione del presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche sul territorio comunale ai sensi e per gli effetti del Titolo X Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 e della Legge Regionale 24 luglio 2001, n°18, e persegue le seguenti finalità:

- promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme di vendita;
- assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
- valorizzare il Centro Storico e l'Area Commerciale Primaria, promovendo, anche con successivi atti e provvedimenti, le attività in questo compatibili, quali fiere, fiere promozionali, osterie - mercato ed altre manifestazioni che coinvolgono gli operatori commerciali su aree pubbliche;
- assicurare la trasparenza e snellezza nell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90.

2. Le presenti norme e la Relazione Tecnica costituiscono il "Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche" di cui all'art.13 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n°18;

3. il piano ha validità di quattro anni a far data dall'entrata in vigore e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, come disposto nell'art.13, comma 1 della legge regionale, con le stesse modalità previste per la prima approvazione

ART.2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°114;
- b) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n°18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per posteggio fuori mercato, (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano una stessa destinazione oppure che accolgano servizi od altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- l) per banco mobile(o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- m) per settore merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art.5 del Decreto Legislativo;
- n) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A) della legge regionale;
- o) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- p) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività;
- q) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- r) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purchè in forma itinerante;
- s) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio, di cui all'art.28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
- t) per autorizzazione di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art.28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
- u) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera e di un posteggio fuori mercato;
- v) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- w) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- x) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti senza riassegnazione di posteggi;
- y) per fiera promozionale, si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

ART.3 (FORME DI VENDITA)

I Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art.28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n°580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n°228.

2. IL commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

ART.4

(OBBLIGHI DELL'OPERATORE COMMERCIALE)

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

2. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare.

3. L'Operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

4. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchia a perdere;
- non incombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato e nella fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

5. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

6. I veicoli per il trasporto della merce o d'altro materiale in uso agli operatori del settore situati nel Centro Storico (Corso Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Piazza del Popolo, via Ten.Cucci, via Bissolati, via Umberto, Largo Trevisani, Piazza 27 Maggio) nonché per i venditori di frutta e verdura, fiori e produttori agricoli, devono sostare fuori dalle aree mercatali. Mentre nelle rimanenti aree di mercato possono sostare purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

7. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente le finalità non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.

9. Le merci devono essere esposte all'altezza minima, dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almento mt.2 dal suolo.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

ART.5

(AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI TIPO "A")

1.L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio denominato "TIPO A", è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio assegnato, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e concessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n.112 o che si tratti di società di persone cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

ART.6

(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A")

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, devono essere inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a seguito di bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze, nonché i termini di presentazione delle domande stesse.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune invia all'Assessorato Regionale competente i propri bandi, ai fini della pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di 60 giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di 90 giorni, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere ed il relativo ordine di preferenza. Sulla quale base di tale indicazione, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna graduatoria, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5) comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 1,2,3,4,5 e 6 le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- ai produttori agricoli;
- ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nel limite del 5% dei posteggi del mercato;
- ai posteggi isolati o fuori mercato.

ART.7
(AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI TIPO "B")

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio, denominate "TIPO B", possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche residenti nel Comune o, in caso di società di persone, con sede legale nel Comune. Non può essere rilasciata più di una autorizzazione di TIPO B allo stesso soggetto, persona fisica o Società.

2. L'autorizzazione di tipo B ha validità in tutto il territorio nazionale ed abilita:
- all'esercizio del commercio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale, con l'eventuale limitazioni previste da ciascun Comune per talune vie o aree e in determinati giorni ed orari;
 - all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o di intrattenimento o svago.

ART.8
(PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO "B")

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo;
 - il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990 n°241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. In assenza di determinazioni della Giunta Regionale previste dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale, l'autorizzazione di tipo "B" deve essere sempre concessa.

ART.9
(REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O SUBINGRESSO)

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto Legislativo.

2. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio, entro 60 giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto del trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

4. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

5. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario con esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

6. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio; la cessione deve essere fatta per tutti i giorni per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il concessionario provvede entro 60 giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi precedenti 3,4 e 5.

ART.10 (CAMBIO DI RESIDENZA)

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione tipo A questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

ART.11 (POSTEGGI FUORI MERCATO)

1. Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentito:

a) Area destinata alla vendita di fiori e ceri nei pressi del Cimitero (in via Notarnicola e via Papparale) limitatamente ai seguenti periodi e per un massimo di tre posteggi:

- 1 ottobre – 15 novembre;
- 20 dicembre – 1 gennaio;
- settimana antecedente le palme fino al giorno di Pasqua;
- apertura nei giorni prefestivi;

b) Area destinata alla vendita di frutta secca, arachidi, caldarroste e olive nei giorni prefestivi, festivi e domenicali, in Corso Vittorio Emanuele, Largo Trevisani e Largo Martellotta per un massimo di tre posteggi. Nel periodo estivo (dall'1/4 al 24/9/ di ciascun anno) tutti i giorni in Largo Martellotta.

c) Area destinata alla vendita di frutta secca, arachidi, caldarroste e olive, giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita, bandiere, bassa bigiotteria, nei pressi dei luoghi interessati a manifestazioni o feste locali, per un massimo di 10 posteggi.

d) Area destinata alla vendita stagionale di chincaglieria, oggetti ricorso, bigiotteria, merci varie del settore non alimentare, in via Monte Pertica spazio bagno pubblico-Chiesa di Sant'Antonio (con esclusione dell'ingresso secondario dell'Hotel dei Trulli, limitatamente ai seguenti periodi e per un massimo di cinque posteggi:

- dal 20/12 al 8/1 "Periodo natalizio";
- periodo Pasquale (dalla domenica delle Palme al Martedì successivo alla Pasqua);
- dal 25/ al 15/9 "periodo estivo";

e) Area destinata alla vendita di angurie e meloni, in via Domenico Morea, nelle vicinanze del Mercato Coperto e nella Frazione Coreggia nei pressi della Scuola Elementare, nel periodo di maturazione per n°1 posteggio per ciascuna area e con esclusione per i giorni del mercato settimanale.

2. I posteggi fuori mercato temporanei possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare. Le concessioni sono rilasciate sulla base dell'ordine cronologico delle domande.

3. I posteggi fuori mercato permanenti possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno. Le concessioni sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- riconferma della concessione già assegnata;
- soggetti portatori di handicap;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni, la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata con lo stesso orario del commercio a posto fisso. Qualora venga effettuata la somministrazione, di norma, dovrà essere consentito lo stesso orario dei pubblici esercizi.

5. Le istanze per la concessione del posteggio fuori mercato possono essere presentate in qualunque momento.

6. Il Settore Polizia Municipale provvede alla collocazione ed al dimensionamento dei posteggi fuori mercati tenendo conto di non arrecare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere diversamente collocati. Le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività in posteggi fuori mercato sono rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Attività Produttive sulla base delle indicazioni del presente articolo.

ART.12 (RIASSEGNAZIONE POSTEGGI)

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi in via definitiva, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al comma 4 dell'art.6 del presente regolamento.

3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione degli stessi è limitata agli operatori titolari direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

ART.13 (SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA)

1. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato nel quale insistono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria stilata ai sensi del precedente art. 6 c. 4.

2. Nel caso di istituzione di nuovi mercati, la graduatoria di cui al comma 1 è formata dagli operatori titolari di concessione di posteggio nei mercati che hanno svolgimento nell'ambito del comune.

3. Nella fattispecie di cui al comma 1, le procedure di accesso al posteggio per miglìoria si svolgono previa informazione agli operatori, da parte del Comune, sulle modalità di presentazione delle istanze.

4. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglìorie attuate sono contestualmente assegnabili ad altri operatori che ne fanno richiesta, secondo l'ordine in graduatoria.

5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate al divieto di detenere in concessione più di un posteggi nell'ambito dello stesso mercato e all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, non applicandosi le disposizioni di cui ai commi precedenti.

ART.14 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi;

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - a)anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b)anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c)soggetti portatori di handicap.

ART.15 (DIVIETO DI SCAMBIO DEI POSTEGGI)

1. Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente regolamento, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

ART.16 (AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO)

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;
- c) è vietata la cessione parziale del posteggio.

2. L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- a) acquisizione, da parte del soggetto o soggetti interessati del posteggio;

- b) restituzione dei titoli acquisiti al Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.
- c) l'entità degli ampliamenti complessivamente conseguibili dagli operatori interessati non potrà eccedere la superficie del posteggio rinunciato, fermo restando il limite degli 36 mq.;
- d) gli operatori interessati devono richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per il Comune stesso.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 36 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione del posteggio limitrofo, sempreché sussistano le condizioni di viabilità, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

ART.17 (MODIFICHE DIMENSIONALI DEI POSTEGGI)

1. Le modifiche dei posteggi, in seguito ad ampliamenti, riduzioni, ecc., vengono aggiornate dal Comune con un unico provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo il caso in cui non si verificano cambiamenti

ART.18 (REGISTRAZIONE E COMPUTO DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio. Il registro delle presenze è aggiornato entro la fine di ogni mese.

2. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni fiera. In tale registro, oltre alla presenza degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

3. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo di cui al comma 1 e 4 del precedente articolo 14, sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

ART.19 (GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO)

1. Agli effetti del computo delle assenze, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, purché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 30 per cento degli operatori concessionari;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono o nei mercati anticipati;
- d) non vengono considerate assenze le ferie che si effettuano per tre settimane, previa comunicazione al Comune, 10 giorni prima dell'inizio delle stesse.

2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

3. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

5. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

ART.20 (I MERCATI E LE FIERE)

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al libello dei prezzi.

2. Nel territorio del Comune i mercati si svolgono nelle seguenti località:

- mercato giornaliero alimentare presso il mercato coperto di Largo Martellotta;
- mercato settimanale del giovedì in Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo, Piazza 27 Maggio, Piazza Gian Girolamo, via Ten.Cucci, via Bissolati, via Umberto, Piazza Trevisani, Largo Martellotta, viale Domenico Morea, Mercato Coperto;

3. Nel territorio del Comune si svolgono le seguenti fiere:

- fiera in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni SS. Medici Cosma e Damiano.

4. Il mercato giornaliero, il mercato settimanale e le fiere sono disciplinati dai regolamenti riportati nei successivi titoli del presente regolamento.

5. Gli orari di vendita nei mercati e nelle fiere, qualora non determinati nei regolamenti, sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

6. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

ART.21 (FIERE PROMOZIONALI)

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare il centro storico o altre aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma precedente promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

3. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.

4. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.

6. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categoria di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

7. Il bando di cui al precedente comma 6, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i

suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

8. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con provvedimento Sindacale.

9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

10. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

11. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori.

12. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata. Qualora talune attività di vendita o somministrazione siano affidate dai promotori a soggetti terzi, questi devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative.

ART.22 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E TASSA RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità di dieci anni. Essa non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

ART.23 (PRODUTTORI AGRICOLI)

1. La concessione dei posteggi nei mercati ai produttori agricoli ha durata massima annuale e può essere rinnovata; il periodo della concessione deve essere correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

3. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n°228.

4. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

5. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

6. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

7. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

8.L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;

b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo..

9.I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art.. 14.

10.Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 9, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

11.La procedura di assegnazione ha inizio l'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

ART.24

(RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NELLE FIERE)

1.Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare alla merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.

2.Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3.E' concessa la facoltà di richiedere in una sola domanda la partecipazione a più o tutte le fiere tenute nel Comune.

4.E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.

5.Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

6.Qualora i posteggi delle fiere sono divisi per merceologia, è redatta un distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

7.La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

8.Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni, a partire dalla data di affissione per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile.

9.Sulla base della graduatoria il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4.

10.Nel periodo intercorrente fra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 4, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

11.La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea, di cui all'art.14 comma 4 del presente regolamento, non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità, o nel caso di recidiva, nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

ART.25

(SANZIONI)

1.Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, comma 9 e 10 del Decreto legislativo, è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 2582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 euro a 3.098,74 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art.29 del Decreto Legislativo, le violazioni delle presenti norme e dei regolamenti dei mercati e fiere, di cui ai successivi Titoli, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 516,46 euro a 3.098,74 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art.29 del Decreto legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi 516,46 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n°689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune, spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

ART.26

(REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. L'autorizzazione viene revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo;
- b) Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) Nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore a due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di

assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO II REGOLAMENTO DEL MERCATO GIORNALIERO ALIMENTARE

ART.27 (DEFINIZIONE DEL MERCATO)

1. Il Mercato coperto di Alberobello è ubicato in Largo Martellotta, con al lato le vie De Amicis e viale D.co Morea. Planimetricamente ha la forma di U orientata da est ad ovest. E' costituito da unico plesso, a piano rialzato, con ingresso principale da Largo Martellotta a mezzo di n.6 cancelli, con ingresso laterale da via De Amicis, a mezzo di n.2 cancelli e con altro ingresso da viale D.co Morea, a mezzo anche di n.2 cancelli.

2. L'immobile destinato a mercato coperto, è un bene immobile appartenente al demanio pubblico del Comune in cui sono collocati box attrezzati a "posto fisso" e posteggi per il mercato settimanale che vengono dati in concessione decennale ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico per esercitare la vendita giornaliera al minuto di derrate alimentari varie, di prodotti del suolo, di prodotti ittici, di carni fresche macellate e di prodotti del settore alimentare in genere.

3. Il mercato coperto è all'interno costituito:

- da n°19 spazi a box scoperto, disposti al centro a ferro di cavallo, dei quali n°17 sono provvisti di retrobottega, con accesso dal cortile interno;
- da n°1 vano destinato al custode;
- da n°1 vano destinato agli operatori di vigilanza;
- dai gabinetti pubblici, distinti per sesso;
- da n°14 posteggi occupati durante il mercato settimanale del giovedì.

ART.28 (ASSEGNAZIONE DEI BOX E POSTEGGI)

1. Per ottenere la concessione dei box del mercato coperto i richiedenti dovranno presentare istanza al Sindaco in carta da bollo nella misura in validità al momento della presentazione della domanda. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del richiedente e l'attività da svolgere. Per l'assegnazione dei box sarà stilata apposita graduatoria in base alle disposizioni di cui ai precedenti art.5 e 6 del presente regolamento.

2. Una volta stilata la graduatoria di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio concederà i box ai richiedenti aventi diritto, mediante sottoscrizione di apposita convenzione di cui allo schema allegato.

3. Per l'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato coperto per gli operatori del mercato settimanale, saranno usati i criteri generali che disciplinano tali mercati riportati nel presente regolamento.

ART:29
(GESTIONE DEL MERCATO)

1.La gestione del mercato coperto è regolata dalla norme del presente regolamento e da quelle emanate o da emanarsi in materia di igiene e sanità.

2.Le strutture mobili ed immobili di proprietà comunale sono installate e mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune e che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari nei commi successivi e salvo intese fra Comune e operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.

3.Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio o il box per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni tecniche ed igienico – sanitarie vigenti; tali attrezzature e l'arredo restano di proprietà del concessionario;

4.Sono parimenti a carico del concessionario le spese per la piccola manutenzione e per la manutenzione ordinaria relativa al posteggio o box assegnato e delle parti di uso comune.

5.Cessata la concessione del posteggio questo dovrà essere ripristinato nel suo assetto originario a cura dell'ultimo concessionario, nei termini temporali assegnati dal Comune, salvo che il subentrante non rilevi le strutture esistenti.

6.I servizi regolativi al funzionamento del mercato sono erogati dal Comune, che può gestirli in forma diretta o altra forma.

7.Il Comune potrà approvare apposita convenzione con associazioni degli operatori concessionari o di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperativa di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento del mercato.

8.Nel caso di cui al precedente comma 7, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune nel rilascio delle autorizzazioni e concessione dei posteggi.

9.E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari all'entrata del mercato, salvo quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART.30
(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEI BOX)

- 1.Al titolare della concessione del box presso il Mercato Coperto è fatto obbligo di:
- occupare il posteggio o box in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del Mercato;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del Mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - divieto del diretto contatto delle derrate alimentari e dei prodotti vari esposti in vendita, con il suolo; essi devono essere esposti invece su banchi idonei di proprietà degli operatori;
 - divieto di introdurre nel mercato materiale che sia causa di cattive e nocive esalazioni, o materie infiammabili ed esplodenti;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato, nonché automezzi, motoveicoli, motocicli e velocipedi di ogni tipo e caratteristiche;
 - divieto di apportare, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale qualsiasi modifica agli impianti del mercato;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - conservare in buono stato il bando di vendita, gli oggetti, le attrezzature, i muri, le colonne ed il pavimento di propria pertinenza e non arrecare danni alle strutture del mercato. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori e dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario del posteggio.

2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

3. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori all'esterno del mercato per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita all'interno dei posteggi e dei box, nell'osservanza dei dettami normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori dei settori "pesce" e "carne", inoltre devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti concessi all'esercizio dell'attività.

5. I concessionari sono tenuti a stipulare idonea polizza di assicurazione per responsabilità civili.

6. La pulizia del mercato coperto sarà eseguita all'interno dei box dai vari concessionari, mentre la restante area sarà pulita a cura del Comune.

ART.31 (ONERI FINANZIARI A CARICO DEI CONCESSIONARI DI BOX E POSTEGGI)

1. I titolari di concessione di posteggio presso il mercato dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.

2. Il canone viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. Il canone deve essere corrisposto in rate mensili anticipate, a partire dalla data di concessione del box.

4. Il concessionario deve prestare una cauzione o polizza fideiussoria nelle forme previste dalle vigenti disposizioni pari ad una annualità del canone. La cauzione resta a garanzia di eventuali risarcimenti danni e per inottemperanza nelle opere di manutenzione ordinaria. L'incameramento della cauzione, o parte di essa, è disposta con Determinazione del Dirigente.

ART.32 (PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI ED ASSOCIATI)

I produttori agricoli, potranno usare la struttura del mercato coperto, per la vendita dei loro prodotti nel limite del 10% dei posti determinati, con l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di igiene e sanità nonché del pagamento dei diritti previsti.

ART.33 (ORARI)

1. I titolari della concessione dei box operanti nel mercato coperto osserveranno l'orario di apertura e chiusura al pubblico nelle fasce orarie e secondo le deroghe stabilite annualmente dal Comune per il settore commercio "esercizi di vicinato";

2. I titolari di posteggio all'interno del mercato coperto relativamente al mercato settimanale dovranno osservare gli orari stabiliti per quest'ultima attività.

ART.34 (RESPONSABILITA')

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.

2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

ART.35
(DISCIPLINA DI ACCESSO AL MERCATO COPERTO)

1.All'interno dell'area mercatale, durante le ore di attività, è proibita la circolazione di ogni automezzo o veicolo, anche per il trasporto merci, ad esclusione dei mezzi per la pulizia dell'area appartenenti al Servizio di Igiene Urbana. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore.

2.Lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita verrà effettuato in orario antecedente l'inizio delle vendite e dopo il termine.

3.Potranno intrattenersi nel mercato coperto per un periodo di tempo non superiore ad un'ora da quella di inizio della vendita e da quella di ultimazione, per la preparazione, sgombero e pulizia dei box e dei banchi di vendita.

ART.36
(ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE TECNICA E DISCIPLINA DEL MERCATO COPERTO)

1.La organizzazione, la direzione tecnica, la disciplina di tutti i servizi relativi alla gestione del mercato coperto, sono demandate al Comune, che vi provvede, sotto l'osservanza rigorosa ed assoluta delle norme previste dal presente regolamento e da disposizioni in materia, a mezzo dei suoi legali rappresentanti e del Comando di Polizia Municipale per l'ordinato svolgimento di tutte le attività del mercato coperto.

2.La Direzione e la vigilanza igienica e sanitaria del mercato coperto sono affidati agli organi sanitari di vigilanza operanti nel Comune.

3.I venditori, pertanto sono obbligati ad osservare tutte le disposizioni di legge e le ordinanze di servizio che saranno dai detti organi emanati ed a prestare loro attiva collaborazione se ed in quanto richieste.

ART.37
(CUSTODIA E VIGILANZA NOTTURNA DEL MERCATO COPERTO)

1.Alla custodia ed alla vigilanza notturna del mercato coperto dovrà provvedere l'Amministrazione Comunale a proprie spese.

ART.38
(DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1.La concessione del posteggio presso il Mercato decade al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di mancata apertura dell'attività di vendita al pubblico nei giorni lavorativi e nel rispetto dell'orario stabilito, salvo giustificati motivi quali: malattia, gravidanza, o ferie (per quest'ultima fattispecie è concesso un massimo di 30 giorni lavorativi all'anno) che devono essere giustificate mediante la presentazione agli uffici competenti di relativa documentazione. In mancanza si applicheranno le prescrizioni di cui all'art.9 della Legge Regionale.

2.La concessione del posteggio presso il Mercato è revocata, previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancato pagamento degli oneri finanziari posti a carico del concessionario come stabilito nel precedente art.31, mancata integrazione della cauzione o mancato pagamento di altre spese addebitate;
- mancato adeguamento delle strutture insistenti sul posteggio alle prescrizioni tecniche ed igienico – sanitarie vigenti;
- in caso di ripetute inosservanze a quanto stabilito nei precedenti art..30,33 e 35.

3. I produttori agricoli che si assentano dal mercato per insufficiente produzione dovuta a cause stagionali o climatiche conservano comunque il diritto al posteggio.

ART.39
(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEL CASO DI DECADENZA O REVOCA)

1. In caso di decadenza o revoca, il concessionario è tenuto, entro il termine assegnato dal Comune, a lasciare libero il posteggio.

2. Scaduto il termine assegnato, ove sul posteggio permangono attrezzature, merci od altro, sarà disposta la loro rimozione con spese, comprese quelle per il trasporto e la custodia, a carico del concessionario revocato o decaduto.

ART.40
(TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART.41
(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio.

ART.42
(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART.43
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. I venditori e chiunque frequenti, per qualsiasi motivo, il mercato coperto, sono soggetti alla scrupolosa osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché di ogni altra disposizione e ordinanza di servizio che l'amministrazione comunale ritenesse opportuno emanare per conseguire una maggiore e migliore funzionalità dei servizi.

TITOLO III
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

ART.44
(LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Il mercato settimanale si svolge il giovedì, distribuito nelle seguenti strade e settore merceologico.

a) Corso Vittorio Emanuele – via Ten. Cucci – via Umberto – via Bissolati – Piazza del Popolo – Piazza Gian Girolamo – Largo Trevisani : settore abbigliamento e merceria;

- b) Piazza XXVII Maggio: settore dell'usato e fiori e piante;
- c) Largo Martellotta (spazio pietra ficcata): settore calzature e abbigliamento;
- d) Largo Martellotta (spazio da incrocio via Monte santo ad incrocio via Monte Adamello).
Settore casalinghi e ferramenta;
- e) Triangolo antistante il mercato coperto: Settore alimentare operatori con Market;
- f) Via Domenico Morea e interno Mercato Coperto: settore Frutta e Verdura.

2. Le planimetrie allegate riportano il numero, collocazione e dimensioni dei posteggi per complessivo n°167.

3. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricade in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo. Il Sindaco in deroga a quanto stabilito dal presente comma su motivata richiesta degli operatori potrà disporre diversamente.

ART.45

(NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO)

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito.

2. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

3. Le tende di protezione dei banchi di vendita e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.

4. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere di almeno mt.2, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati.

5. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

6. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

7. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

8. E' permesso esclusivamente l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

9. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita esclusivamente per i settori: calzature, ferramenta, casalinghi e market alimentari, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

10. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori e comunque lasciare il posteggio libero da imballaggi ed ogni genere di rifiuti. Eccezionalmente potranno essere lasciati sul posto rifiuti in buste debitamente sigillate, che saranno raccolte successivamente da parte del Servizio Raccolta Rifiuti di questo Comune;

11. Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n. 1 estintore a polvere, da almeno kg. 6, omologato e revisionato con capacità estinguente non inferiore a 13A 89B C.

12. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi, unicamente, gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, nonché gli impianti utilizzati per la preparazione dei dolci e per la dimostrazione di articoli casalinghi alle seguenti condizioni:

- Il quantitativo di bombole consentito per l'alimentazione degli utilizzatori deve essere pari a n. 1 con capacità massima di 25 Kg. .Il GPL di scorta non deve superare i 50 kg.;
- Gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- I tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, conformi a norme UNICIG;

- Gli automezzi debbono risultare abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio competente,
- La disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente arieggiata;
- Debbono essere predisposti e resi disponibili n.1 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati con capacità estinguente 13 A 89B C.

13. Nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze delle aree mercatali.

14. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria ed annonaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'Azienda U.S.L. e la Polizia Municipale.

ART.46 (CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento. Tale divieto è esteso a tutti durante l'effettuazione delle vendite, eccetto i veicoli di pronto intervento.

2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato e nei tratti liberi, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò destinate.

3. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare nelle aree di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato esclusivamente per la vendita di calzature, ferramenta, casalinghi e market alimentari.

4. E' sempre vietato l'ingombro delle corsie con automezzi e/o merci.

ART.47 (ORARIO DEL MERCATO)

1. Salvo diversa disposizione del Sindaco, l'orario di vendita è in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate:

- Orario annuale settore alimentare dalle ore 6,00 alle ore 13,30
- Orario annuale settore non alimentare dalla ore 7,00 alle ore 13,00.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgomberare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART.48 (APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIE)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART.49 (TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLINO DI MERCATO)

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica (ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2.Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3.Copia della planimetria e del Ruolino è depositato presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

ART.50 (REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1.A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2.Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all'ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio.

ART.51 (ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1.Le concessioni dei posteggi presso il mercato settimanale agli operatori commerciali sono rilasciate in base alle disposizioni di cui ai precedenti artt.5 e 6 a cura dell'Ufficio Commercio.

ART.52 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1.I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2.L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, di cui al precedente comma 1, o in attesa di assegnazione è effettuata dal personale addetto alla vigilanza di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri, indipendentemente dai prodotti trattati:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore, si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3.L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 7 della legge regionale, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi

ART.53 (MIGLIORIE E RIASSEGNAZIONE A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTI)

1.Quando di rende libero un posteggio o esistono posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti.

2.Le possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante circolare agli ambulanti interessati, i quali potranno presentare domanda entro i 10(dieci) giorni successivi. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato.

3.Al di fuori degli spostamenti previsti dal presente articolo, non sono autorizzabili scambi di posteggi fra operatori.

4.Espletate tali procedure, di da avvio al procedimento per l'assegnazione del posteggio come stabilito al precedente art.6.

5.In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

ART.54
(CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO
ALLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1.La concessione del posteggio agli operatori commerciali nel mercato settimanale ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2.Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART.55
(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1.La concessione del posteggio presso il mercato settimanale è revocata al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o della morte del dante causa;
- revoca dell'autorizzazione commerciale;
- nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca.

ART.56
(REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVO DI PUBBLICO INTERESSE)

1.Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART.57
(MODALITA' DI VENDITA)

1.Ai titolari della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

2.Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

ART.58
(SUBINGRESSO)

1.Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

TITOLO IV REGOLAMENTO DELLE FIERE

ART.59 (LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE)

1. Nel territorio del Comune si svolge solamente la Fiera in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Detta fiera viene organizzata per settore (alimentare e non alimentare) e per specializzazione merceologiche interne ai settori.

2. La predetta fiera si svolge nelle seguenti aree individuate nella planimetria allegata, distribuite per specializzazione merceologica, con un massimo di n°147 posteggi:
Corso Vittorio Emanuele – Piazza XXVII Maggio – Piazza Gian Girolamo – Largo Martellotta – via Indipendenza – Largo Trevisani – via Ten. Cucci – via Umberto – via C. Battisti e Corso Trieste e Trento (per la collocazione di alcuni venditori di frutta secca) – Strada adiacente il Campo Sportivo comunale per la sola mattinata del 25 settembre, per la vendita di merci varie.

3. La Polizia Municipale, sulla base dell'assegnazione dei posteggi, effettuata dall'Ufficio Commercio, provvede alla esatta collocazione degli operatori.

4. Nella fiera è consentita la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.

ART.60 (ORARIO DELLE FIERE)

1. L'orario delle fiere è stabilito con provvedimento del Sindaco e viene notificato agli operatori in sede di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione dei posteggi.

2. L'allestimento delle attrezzature inizia un'ora prima dell'apertura. L'Area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.

3. Non è permesso sgomberare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART.61 (ISTITUZIONE FIERE STRAODINARIE)

1. L'istituzione delle fiere straordinarie avviene con la seguente procedura:
i soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- c) le aree richieste e la loro localizzazione;
- d) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- e) il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;

2. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento;

3. L'istituzione di una fiera straordinaria avviene con delibera di Consiglio Comunale la quale deve considerarsi a tutti gli effetti approvazione del progetto e titolo alla svolgimento della fiera, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico.

4. Gli operatori interessati possono partecipare ad una fiera straordinaria se muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. In base alle domande pervenute il Comune predispone una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale e del presente regolamento.

5. L'effettuazione delle fiere di cui al presente articolo è autorizzata di norma sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

ART.62
(SISTEMAZIONE DELLE ATREZZATURE DI VENDITA)

1. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt.0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm.25.
3. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt.2 dal suolo.
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni e di negozi:
6. in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

ART.63
(CIRCOLAZIONE E SOSTA DEGLI AUTOMEZZI)

1. In orario di vendita è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore non possono sostare nella fiera, fatta eccezione per i Market Alimentari, che comunque devono rientrare nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART.64
(REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE)

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro della fiera. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori assegnatari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori non assegnatari di posteggio.
2. Gli operatori non assegnatari saranno riportati presenti, solo se in quel giorno avranno occupato un posteggio.

ART.65
(ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI)

1. Coloro che intendono partecipare alla fiera devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentata al protocollo comunale.
2. Alla Fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale ed i produttori agricoli.
3. E' concessa la facoltà all'operatore ricompreso nella graduatoria degli assegnatari del posteggio nell'anno precedente, a condizione che abbia effettivamente partecipato alla fiera, di chiedere l'assegnazione d'ufficio del posteggio in tale anno occupato.
4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine dei seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - soggetti portatori di handicap;
 - ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
5. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

6. Gli operatori che intendono opporsi hanno a disposizione sette giorni a partire dalla data di affissione, per formulare motivata richiesta di revisione della graduatoria al Dirigente responsabile dell'Ufficio Commercio;

7. Sulla base della graduatoria il Comune provvede alla assegnazione del posteggio agli operatori che si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3.

8. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori che non si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente comma 3, sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili.

ART.66 (ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI)

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora di inizio delle vendite non potranno più essere ammessi alla fiera e saranno considerati assenti, senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, sulla base e nell'ordine dei seguenti criteri:

- inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) soggetti portatori di handicap.

ART.67 (CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO)

1. La concessione del posteggio nella fiera ha validità solo per i giorni di svolgimento della stessa.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART.68 (REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Le concessioni del posteggio sono revocabili in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

ART.69 (MODALITA' DI VENDITA)

1. Ai titolari della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
- occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nella fiera;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso;

- non utilizzare gruppi elettrogeni nella zona di Corso Vittorio Emanuele.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

TITOLO V DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART.70 (ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
- nel Centro Storico e nella Zona Turistica Monumentale;
 - nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai luoghi di culto, dai luoghi di ricovero, di degenza o di soccorso pubblico, né al loro interno;
 - strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento.

ART.71 (MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari del commercio fisso con esclusione dei giorni: giovedì, sabato, domenica e festivi.

4. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto dai titolari di autorizzazione di tipo B, nonché dagli agricoltori ai sensi della legge n. 59/63

ART.72 (VENDITA A DOMICILIO)

1. vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.73 (AREE PRIVATE)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.

2. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali stabilite dalla legge regionale.

3. Nel caso in cui al precedente comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

ART.74
(GESTIONE DEI SERVIZI)

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e la erogazione dei servizi.

2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi di organizzazione e di gestione della iniziativa.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

ART.75
**(NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA
DEI GENERI ALIMENTARI)**

1. La vendita e somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Nei termini previsti dall'art.11 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002, le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dalla stessa.

ART.76
(ATTIVITA' PROPOSITIVA, ISTRUTTORIA, ESECUTIVA E DI VIGILANZA)

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.

2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

ART.77
(NORMA TRANSITORIA)

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico e nei limiti del 5% del totale dei posteggi, a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

ART.78
(NORMA FINALE)

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.